

La riforma del codice di procedura civile – la legge 24 marzo 2001, n.89 – il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 - la legge 18 giugno 2009, n.69 - quali di queste modificazioni assumono rilevanza e sono ammissibili nel processo tributario.

Non è la prima volta che si susseguono leggi modificate degli articoli del codice di procedura civile, leggi promulgate non proprio per perfezionare la legge esistente, ma per soddisfare la presunzione di membri di un nuovo governo che sentono il bisogno di modificare qualche cosa anche se poco o niente conoscono della materia.

Prima di quelle oggetto del presente articolo, si sono avvicendate (rilevando solo le più recenti) la L. 14 luglio 1950, n. 581, il D.P.R. 17 ottobre 1950, n.857, la L. 26 novembre, n. 353 e il D.Lgs. 19 febbraio, n.51, che avevano già modificato i tormentati articoli del codice di procedura civile, molti dei quali sono stati nuovamente modificati in modo ancora più confusionario dalle norme più recenti emanate tra il 2001 e il 2009, che andremo ad esaminare.

Cercheremo di dipanare questa matassa tentando, con il fuso delle nostre conoscenze e della vostra pazienza, di filare questo filo ingarbugliato facendone un interessante gomitolo con il quale tessere una tela più facilmente comprensibile per noi che apparteniamo fortunatamente alla giustizia tributaria, tela dalla quale si possano rilevare gli effetti di tali modifiche sul processo tributario

* Nell'anno 2001 veniva promulgata **la legge 24 marzo 2001, n.89** che prevedeva una equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo civile e, con l'articolo uno, sostituiva l'art. 375 del codice di procedura civile;

* nell'anno 2006 veniva emanato il **decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26** che istituiva la Scuola Superiore della Magistratura, emanando nuove disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori

giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art.1, comma 1,lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150;

* e nell'anno 2009 veniva promulgata **la legge 18 giugno 2009, n.69** che, agli articoli 45, 46, 47, 55, 59 recava una ennesima e vasta riforma del sistema processuale civile, modificando, sostituendo o abrogando molti articoli e creando una grande confusione.

Fortunatamente ci è venuta incontro l'Agenzia delle Entrate che, riconoscendo queste modifiche di difficile interpretazione, ha ritenuto opportuno – se non indispensabile – emanare una circolare esplicativa allo scopo di fornire chiarimenti e, cosa più importante, di evidenziare - dal suo punto di vista - quali modifiche apportate dalla legge n. 69/2009 trovano applicazione nel processo tributario per effetto del rinvio disposto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei previsti limiti di compatibilità.

Per dare ai nostri lettori la possibilità di comprendere bene tali modifiche e, soprattutto, per evitare di dover andare a consultare nello stesso tempo i vari codici o le singole leggi con il testo precedente onde poter vedere come e dove sono inserite tali modifiche, pubblichiamo qui di seguito **i testi completi di tutti gli articoli riformati o novellati** in modo che si possa facilmente rilevare il testo precedente rimasto che qui sarà scritto con caratteri in chiaro e il testo aggiunto o novellato che sarà scritto con caratteri in grassetto (neretto).

Per prima cosa esaminiamo la circolare n. 17/E del 31 marzo 2010 dell'Agenzia delle Entrate sulle modifiche al codice di procedura civile apportate dalla legge n.69/2000.

=====*****=====

Capo primo) - Modifiche apportate dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69

- articolo 7 c.p.c. – competenza del giudice di pace –

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- articolo 38 c.p.c. – l'incompetenza:

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- articolo 39 c.p.c. – litispendenza e continenza di cause:

1. “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara **<con ordinanza>** la litispendenza e dispone **<con ordinanza>** la cancellazione della causa dal ruolo”

comma così sostituito dall’art.45, comma 3, lettera a) L. n. 69/2009. (n.d.a.)

2. “Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara **<con ordinanza>** la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

comma così modificato dall’art.45, comma 3, lettera b) L. n. 69/2009 (n.d.a.)

3. La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione **<ovvero dal deposito del ricorso>**”

comma così modificato dall’art.45, comma 3, lettera c) L. n. 69/2009. (n.d.a.)

- articolo 40 c.p.c. - connessione:

“Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa **<con ordinanza>** alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. “(omissis...)

comma così modificato dall’art.45, comma 4, L. n. 69/2009. (n.d.a.)

- art. 45 – conflitto di competenza

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 47 – procedimento del regolamento di competenza -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

-art. 49 – ordinanza di regolamento di competenza -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 50 – riassunzione della causa -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 54, terzo comma, c.p.c. - ricusazione; (articolo già sostituito dall'art.4 L.14 luglio 1950, n.581) (n.d.a.)

1. “L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.

2. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’art. 52,

3. <il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250,00>

comma così sostituito dall’art.45, comma 7, L. n. 69/2009. (n.d.a.)

4. Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di “sei mesi”

- art. 67- responsabilità del custode –

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 83 c.p.c. - procura alle liti;

1. “Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

2. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

3. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento del precezzo o della domanda d’intervento nell’esecuzione

<ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato>.

In tali casi l'autografa della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, **<o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.>**

comma così modificato dall'art.45, comma 9, lettera a,b, c) L. n. 69/2009. (n.d.a.)

4. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.”

- art. 91 c.p.c. - condanna alle spese;

1. “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

<Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92.>

comma così modificato dall'art.45, comma 10, L. n. 69/2009 (n.d.a.)

2. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza del titolo esecutivo e del preceitto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.

3. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’Ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.”

- art. 92 c.p.c. - condanna alle spese per singoli atti e compensazione:

1. “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue, e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88 (*dovere di lealtà e probità (n.d.a.)*), essa ha causato all’altra parte.

2. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono **<altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione>** il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

comma così modificato dall’art.45, comma 11, L. n. 69/2009. (n.d.a.)

3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”

- art. 96 c.p.c. - responsabilità aggravata:

1. “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

3. **<In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata.>”**

comma aggiunto dall'art.45, comma 12, L. n. 69/2009 (n.d.a.)

- art. 101 c.p.c. il principio del contraddittorio :

1. “Il giudice salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.

2.<**Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione>”**

comma aggiunto dall'art.45, comma 13, L. n 69/2009. (n.d.a.)

- art. 115 c.p.c. disponibilità delle prove :

1. “**Salvi (sic) i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, <nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita –**

2. Il giudice> può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”

articolo sostituito dall'art.45, comma 14, L. n. 69/2009. (n.d.a.)

- art. 118 – ordine d’ispezione di persone e di cose -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 120 c.p.c. pubblicità (sic) della sentenza:

1.“<**Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'art. 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.>**

comma così sostituito dall'art.45, comma 16 L. n. 69/2009. (n.d.a.)

2. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.”

art. 132 – contenuto della sentenza -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 137 c.p.c. notificazioni:

1. “Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

2. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

3. <Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarato conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.>

comma inserito dall'art. 45. comma 18, lettera a), L. n. 69/2009 (n.d.a.)

4. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143, **<l'uff. giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillata e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso, Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi in contenuto dell'atto.**

comma aggiunto dall'art. 174, comma 1, D. Lgs. n. 19 del 30 giugno 2003 (n.d.a.)

il presente comma ha cambiato numerazione in seguito alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 18, lettera a) L. n.69/ 2009, che ha inserito un comma dopo il secondo (n.d.a.).

5. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. >”

*comma aggiunto dall’art. 174, comma 1, D. Lgs. n. 19 del 30 giugno 2003 (n.d.a.)
il presente comma è stato successivamente modificato dall’art. 45, comma 18, lettera b) L. n. 69/2009 (n.d.a.).*

il presente comma ha cambiato numerazione in seguito alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 18, lettera a) L. n.69/ 2009, che ha inserito un comma dopo il secondo.(n.d.a.)

- art. 153 c.p.c. improrogabilità dei termini perentori:

1. “I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

2. **<La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma.>”**

comma aggiunto dall’art.45, comma 19, L. n. 69/2009 (n.d.a.)

=====*****=====

Capo secondo)- Modifiche apportate dall’art. 46 della legge n.69/2000:

- art. 163 – contenuto della citazione -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art.182, secondo comma, c.p.c. – difetto di rappresentanza o di autorizzazione

1. “Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

2. **<Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la**

costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio della necessaria autorizzazione, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione”.>

comma sostituito dall'art. 46, comma 2, L. n. 69/2009

- art. 184-bis - rimessione in termini:

- articolo ABROGATO dall'art. 46, comma 3 L. n.69/2009

Norma trasfusa nel nuovo articolo 153 c.p.c.” dall'art.45, comma 19, L. n. 69/2009

- art. 191 c.p.c. – nomina di consulente tecnico:

1. “<Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'art. 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa lo'udienza nella quale il consulente deve comparire.>

comma sostituito dall'art. 46, comma 4, L. n. 69/2009

2. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità e quando la legge espressamente lo dispone.”

- art. 195 c.p.c. -processo verbale e relazione:

1. “Dalle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

2. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

3. <La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in

cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.>”

comma sostituito dall'art. 46, comma 5, L. n. 69/2009

- art. 249 – facoltà di astensione -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art.257-bis – testimonianza scritta -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 279 – forma dei provvedimenti del Collegio -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 290 – contumacia dell'attore -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 296 – sospensione su istanza delle parti -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

-art. 297 – fissazione della nuova udienza dopo la sospensione -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

-art. 300 – morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 305 – mancata prosecuzione o riassunzione -.

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 307 c.p.c. - estinzione del processo per inattività delle parti:

articolo precedentemente sostituito dall'art. 31 L. n. 581 del 14 luglio 1950

1, 2, 3 commi che non rilevano nel processo tributario;

4. “<L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del Collegio.>”

comma sostituito dall'art. 46, comma 15, lettera c) L. n. 69/2009

-art. 310 c.p.c. - effetti dell'estinzione del processo -.

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 327 c.p.c. - decadenza dall'impugnazione:

1. “Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi dopo <**decorsi sei mesi**> (*prima era un anno n.d.a.*) dalla pubblicazione della sentenza.

comma così modificato dall'art. 46, comma 17 L. n. 69/2009

2. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.”.(notificazione e comunicazione di atti al contumace)

nota: *Di questo richiamato articolo 292 la Corte Costituzionale con sentenza 28 novembre 1988, n. 250, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva la notificazione al contumace del verbale in cui si dava atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore di cui al Titolo II del libro II del presente codice. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 6 giugno 1989, n. 317 ha esteso l'illegittimità costituzionale in relazione all'art. 215, n.1, alla parte in cui non prevede la notificazione alo contumace del verbale in cui si da atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza. (n.d.a.)*

- art. 330 c.p.c. - luogo di notificazione dell'impugnazione:

1. “Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o ha eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato, altrimenti si notifica <**ai sensi dell'articolo 170**> presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.”

comma così modificato dall'art. 46, comma 10, L. n. 69/2009

2, 3 commi che non rilevano nel processo tributario;

- art. 345 c.p.c. - domande ed eccezioni nuove -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 353 c.p.c. –rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione -

Questo articolo NON RILEVA agli effetti del processo tributario.

- art. 385 c.p.c. – provvedimenti sulle spese.

1. La Corte se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
2. Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza provvede sulle spese di tutti precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
3. Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
4. *<comma aggiunto dall'articolo 13 D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 e successivamente ABROGATO dall'art. 46, comma 20, L. n. 69/2009*

=====*****=====

Capo terzo)- Modifiche apportate dall'art. 47 della legge n.69/2000:

- art. 360-bis c.p.c. – inammissibilità del ricorso:

- articolo inserito dall'art. 47, comma 1, lettera a) L. n. 69/2009

1. “Il ricorso (per Cassazione) è inammissibile:

- <quando il provvedimento impugnato ha deciso (sic) le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; >

- <quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.>

- comma inserito dall'art. 47, comma 1, lettera a) L. n. 69/2009

- art. 366-bis c.p.c. – formulazione dei motivi:

il presente articolo è stato precedentemente inserito dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006; tali disposizioni si applicano ai ricorsi per Cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006. Successivamente il presente articolo è stato ABROGATO dall'art. 47, comma 1, lettera d), L.n. 69/2009.

- art. 375 c.p.c. – pronuncia in camera di consiglio:

il presente articolo è stato precedentemente modificato dall'art. 64 L. n. 353 del 26 novembre 1990; successivamente, è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, L.n. 89 del 24 marzo 2001.

comma 1. “La Corte, sia a Sezioni Unite che a Sezione Semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

n.1)- dichiarare <l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;>

numero così sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera e), n.1 L.n.69/2009.

n.2)- ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;

n.3)- provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;

n.4)- pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;

5)- <accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.>”

numero così sostituito dall'art.47, comma 1, lettera e), numero 2 L. n. 69/2009

comma 2

comma 3

comma 4

b) D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006; commi ABROGATI dall'art.9, comma 1, lettera

- art. 376 c.p.c. – assegnazione dei ricorsi alle sezioni:

1.“ <Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di

consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1 e 5. Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici.>

comma sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera b) L.n. 69/2009

2. La parte che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istranza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.

3. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con ordinanda inserita nel processo verbale.”

- art. 380-bis c.p.c. Procedimento per la decisione sulla inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

articolo inserito dall'art. 10 D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 e successivamente sostituito dall'art. 47, comma 1, lettera c) L. n. 69/2009

1.“ <Il relatore della sezione di cui all'articolo n. 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1 e 5, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

2. Il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte e i secondi memorie non oltre cinque giorni prima e di chiede di essere sentiti, se compaiono.

3. Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2 e 3, deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

4. Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2 e 3, la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.>”

=====*****=====

Capo quarto)- Modifiche apportate dall'art. 55 della legge n.69/2009:

la notificazione a cura dell' Avvocatura dello Stato”

1. <L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n.53.

2. Per le finalità di cui al comma uno, l'Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura Distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma due è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.>

=====*****=====

Capo quinto) - Modifiche apportate dall'art. 58 della legge n.69/2009:

art. da 197 a 231 – c.p.c. : disposizioni transitorie

Le disposizioni contenute in questi articoli non sono più operanti

**Capo sesto) - Modifiche apportate dall'art. 59 della legge
n.69/2009:<decisione delle questioni di giurisdizione>**

vedasi l'art. 59 della legge 69/2009, in vigore dal 1 luglio 2009, che integra l'art.3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 <processo tributario> Titolo I - <disposizioni generali> art. 3 <difetto di giurisdizione> e che qui si riporta:

1. “<Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esiste, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.
2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma uno, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda< avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fossa stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, fermo restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.
3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di Cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.
4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta

l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.>”

commento

Come avrete visto, molte delle modifiche apportate da questa legge n. 69/2009 al codice di procedura civile rilevano, anche per la stessa Agenzia delle Entrate, nel processo tributario. per il citato rinvio da parte del D.Lgs. n.546/1992.

A me - ed anche a parte della dottrina - questo rinvio non piace per niente perché tutti avremmo voluto che la procedura del processo tributario non fosse infettata dalle disfunzioni del codice di procedura civile, già riconosciute da una buona parte della dottrina ormai croniche nonostante i moltissimi tentativi di semplificarle. Tentativi che non sono riusciti proprio perché le troppe modifiche, le aggiunte e le abrogazioni apportate ai suoi articoli hanno prodotto più confusione che semplificazione.

Le leggi italiane ed il modo in cui sono concepite (D.L., D.Lgs., DPR, ecc.) sono troppo lunghe, non sono specifiche e settoriali perché trattano argomenti e fattispecie diverse, sono ingarbugliate perché vogliono prevedere e risolvere contemporaneamente troppe questioni, sono scritte in un pessimo italiano che spesso ignora anche il linguaggio del fisco e i termini tributari e spesso si è costretti a dover sanare errori o contrasti nati da stesure affrettate per motivi politici e demagogici.

La legge dovrebbe trattare una sola fattispecie per volta ed essere “chiara, concisa e categorica” in modo da non poter essere attaccata per avere molte soluzioni interpretative e poca certezza del diritto.

L'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 modificando l'art. 92 c.p.c.. che disciplina la condanna alle spese per singoli atti e la loro compensazione; ha imposto giustamente al giudice di chiarire nella

motivazione della sentenza le “**gravi ed eccezionali ragioni**” che lo hanno convinto a compensare le spese processuali perché non è più lecito e sufficiente adoperare la frase idiomatica “**per giusti motivi**” che non fornisce alcuna spiegazione. La Suprema Corte di Cassazione ha sancito spesse volte, ma citiamo per tutte la sentenza n. 26580 del 12 dicembre 2011, che la “**compensazione**” non è una regola, ma un’eccezione e, pertanto, il giudice la deve motivare e non solo con frasi prive di consistenza concreta”.

Aggiungendo poi un nuovo ottimo comma all’art. 96 c.p.c., che disciplina la condanna per responsabilità aggravata nel processo, ha dato facoltà al giudice civile, in ogni caso, di condannare anche d’ufficio la parte soccombente, oltre al pagamento delle spese processuali, **al versamento alla controparte di una somma equitativamente determinata per risarcirla del danno causatole dalla resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave**. Con le ultime modifiche è stato tolto il coinvolgimento del difensore nel pagamento della sanzione ed è indubbiamente una cosa giusta, ma voglio sperare che tutti i difensori, anche quelli che proponevano i famosi ricorsi “interruttivi”, si adoperino, nel rispetto della deontologia professionale, per convincere la parte assistita a desistere da instaurare o resistere in un processo che stia per divenire “lite temeraria”.

L’Amministrazione Finanziaria ha ancora nel suo organico funzionari dalla mentalità obsoleta che, come non hanno accettata l’autotutela, non accetteranno nemmeno il reclamo e la mediazione ed insisteranno nell’impugnazione delle sentenze anche se il processo sarà già divenuto “lite temeraria”.

Dobbiamo considerare, poi, che vi sono dei contribuenti ignoranti in materia tributaria che, purtroppo invogliati dalla possibilità di difendersi da soli entro i limiti del valore della causa, credono di poter affrontare un processo tributario senza sapere e capire che la loro ignoranza ben presto si potrà trasformare in “resistenza in giudizio con mala fede”.

L’aggiunta di questo nuovo comma 3 all’art. 96 c.p.c. potrebbe far sorgere due dubbi: uno quello di aver generato una duplicazione tra l’art. 96, comma 3, che prevede il risarcimento per la “resistenza in giudizio con

mala fede” e l’art. 96 c.p.c., comma 1 che prevede il risarcimento per “lite temeraria”; e un altro dubbio, quello di aver generato una contraddizione tra la novella aggiunta all’art. 96 c.p.c., comma 3, e l’abrogazione contestuale del quarto comma dell’art.385 c.p.c. che prevedeva la medesima condanna anche d’ufficio, da parte della Corte di Cassazione.

Possiamo rassicurare i dubbiosi che non esiste alcun dubbio, perché nel primo caso non vi è alternatività fra la condanna per “resistenza in giudizio con mala fede” e quella per “lite temeraria”. bensì cumulabilità senza incorrere in duplicazione risarcitoria; nel secondo caso, essendo stato abrogato l’art. 385 dall’art. 46, comma 20, della legge n.69/2009, è applicabile al giudizio di Cassazione l’art. 96, comma 3, nei giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 4 luglio 2009.

Comunque, non posso fare a meno di rilevare, a proposito della regolamentazione della responsabilità delle parti in causa per le spese e per i danni processuali, la prolissità del nostro legislatore che impiega ben otto articoli (dal n. 90 al n. 98), laddove ne sarebbero bastati solo due (*brevi, concisi e categorici*)

Posso dire di aver terminato il compito che mi ero proposto ma il nostro legislatore ha già pensato altre modifiche, come avviene ormai abitualmente e, nell’anno 2012, appena tre anni dopo l’emanazione della legge n. 69/2009 or ora esaminata veniva emanato il **Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 – decreto sviluppo** - che stabiliva, tra l’altro, al Titolo III, Capo VII, ulteriori misure per la giustizia civile, modificando nuovamente anche gli articoli del codice di procedura civile già modificati precedentemente e dei quali, sempre per stabilire quali modifiche hanno rilevanza nel processo tributario, ci occuperemo in una prossima pubblicazione.

Napoli, marzo 2014

*Massimo Santamaria
opinionista tributario*